

## RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA

31/01/2022-6/02/2022



N.	TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
54	<p><a href="#">Valutazione della applicabilità delle c.d. "retribuzioni convenzionali" in caso di attività di lavoro dipendente all'estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro - Articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.</a></p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell'applicabilità delle c.d. "retribuzioni convenzionali" in caso di attività di lavoro dipendente svolta all'estero in modo continuativo (ex.art. 51, comma 8-bis del TUIR), devono sussistere tutti i requisiti tra i quali la ricorrenza della previsione del settore specifico nel quale è svolta l'attività. In caso di mancata ricorrenza è pertanto preclusa l'applicazione di detta disposizione.</p>
55	<p><a href="#">Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - Regime Impatriati - Prestazione di lavoro dipendente in smart working dall'Italia per conto di datore di lavoro con sede all'estero.</a></p> <p>L'Agenzia delle Entrate conferma, nuovamente, la facoltà di beneficiare delle agevolazioni per "Lavoratori Impatriati" per i soggetti che venono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti siano stranieri, purché ricorrano i requisiti richiesti dalla norma in esame.</p>
56	<p><a href="#">Superbonus - Interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente) - Cessione del credito e spese sostenute in anni diversi - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34</a></p> <p>In caso di comunicazione di cessione del credito da primo o secondo SAL, con pagamenti a cavallo d'anno, l'Agenzia informa che la comunicazione può essere trasmessa solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno di effettuazione della comunicazione, in applicazione del c.d. criterio di cassa. La restante parte potrà essere utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi</p>
57	<p><a href="#">Superbonus - Acquisto di più unità immobiliari da impresa di costruzioni, per eventuale rivendita successiva, e momento di formalizzazione del contratto di cessione dell'energia non auto-consumata al GSE - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e articoli 67 e 68 del TUIR</a></p> <p>Nell'articolato caso di un contribuente intenzionato a beneficiare dell'agevolazione per acquisto di case antisismiche di cui all'art. 119 comma 4 del DL 24/2020, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale disposizione non prevede un limite massimo di unità immobiliari ammesse all'agevolazione in commento. Inoltre, eventuali migliorie all'appartamento potenzialmente agevolabili, lo diventeranno solamente se eseguite tra la data di apertura e quella di chiusura dei lavori (come già previsto dalla norma). Il pagamento potrà essere effettuato contestualmente all'atto di acquisto purché contabilizzato e trattato separatamente. Infine, con riguardo al contratto da sottoscrivere con GSE per la cessione dell'energia in eccesso, l'Agenzia ammette la fruizione del beneficio da Superbonus anche nelle more del perfezionamento di contratto con GSE a condizione di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte dello stesso.</p>
58	<p><a href="#">Articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Contributi erogati dal Comune al Consorzio Fidi in seguito all'emergenza COVID-19, volti a sostenere le attività economiche del territorio</a></p>
59	<p><a href="#">Superbonus - Demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34</a></p> <p>L'Agenzia delle Entrate torna a precisare che, in caso di interventi di efficientamento sismico su più unità immobiliari, si deve tenere a riferimento il numero delle stesse esistente ante operam per il calcolo dei benefici spettanti.</p>
60	<p><a href="#">Masse plurime, applicazione dell'articolo 34, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</a></p>
61	<p><a href="#">Superbonus - Interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale (composto da una "facciata continua") - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf</a></p> <p>Il condominio istante chiede chiarimenti in merito alla spettanza dell'agevolazione superbonus 110% anche all'intervento di "sostituzione integrale della struttura costituente la facciata continua" per la quale l'Agenzia rimanda all'onere del tecnico abilitato all'asseverazione alla verifica della rispettanza dei requisiti previsti dal Decreto legge e dai decreti del MISE, MEF e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>
62	<p><a href="#">Iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9 e ss., della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii. - Ritardata acquisizione della perizia.</a></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, in accordo con quanto prospettato dall'istante, conferma che il decorso dell'agevolazione dell'Iper Ammortamento decorre dal periodo di ottenimento, da parte del contribuente, della documentazione attestante l'interconnessione del bene. Sino a tale momento lo stesso potrà usufruire del Super Ammortamento. Inoltre, la quota di iper ammortamento annualmente fruibile nel primo anno sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nei periodi d'imposta precedenti.</p>
63	<p><a href="#">Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Requisito della "novità" in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di comodato tra le stesse parti.</a></p> <p>L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità dell'agevolazione "credito d'imposta" per investimenti in beni strumentali nuovi anche se il bene in oggetto è stato prima concesso in comodato d'uso gratuito e poi acquistato dalla medesima società istante, senza soluzione di continuità. L'Ufficio, infatti, riconduce tale fattispecie alla condizione del periodo di prova del bene.</p>

64	<p><a href="#">Articolo 87 del TUIR - Participation exemption - Holding period delle azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle c.d. "azioni speciali"</a></p> <p>Nel caso di Azioni Speciali convertibili in Azioni Ordinarie al ricorrere di determinati eventi, il tutto compiutamente descritto e riportato negli statuti della SPAC prima e delle società post fusione poi, l'Agenzia delle Entrate riconosce la ricorrenza dell'Holding period ai fini dell'applicazione PEX sin dalla sottoscrizione degli strumenti originari che incorporavano il diritto alla conversione.</p>
65	<p><a href="#">Articolo 60, comma 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Sospensione dell'ammortamento e beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del TUIR</a></p> <p>L'Agenzia delle Entrate apre all'applicabilità della sospensione degli ammortamenti in ambito civilistico, con effetto, invece, fiscale, anche per la tipologia elencata all'art. 104 del TUIR, altrimenti generando cioè una inspiegabile disparità di trattamento.</p>
66	<p><a href="#">Articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto legge n. 104 del 2020 - Sospensione dell'ammortamento civilistico - Deduzione fiscale delle quote di ammortamento e di super ammortamento</a></p>
67	<p><a href="#">Trattamento fiscale degli interessi su titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - Titoli indicizzati a tassi "risk free rate" -</a></p>
68	<p><a href="#">Articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) - Qualificazione di "sede operativa" quale "sede produttiva" ai fini dell'accesso al credito d'imposta</a></p>
69	<p><a href="#">Articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus Sud) - Qualificazione di sedi operative quali "strutture produttive" ai fini dell'accesso al credito d'imposta</a></p>
70	<p><a href="#">Modalità di riscossione/versamento del canone TV ad uso privato per le utenze appartenenti alle zone colpite dagli eventi sismici del 2016</a></p>
71	<p><a href="#">Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi (riconducibili nelle voci dell'allegato A della legge n. 232/2016) - Ritardo nell'interconnessione</a></p> <p>L'Agenzia delle Entrate riconosce la spettanza dell'agevolazione dell'Iper Ammortamento a decorrere dal periodo di ottenimento, da parte del contribuente, della documentazione attestante l'interconnessione del bene. Sino a tale momento lo stesso potrà usufruire del Super Ammortamento.</p>
72	<p><a href="#">Credito d'imposta per il teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica - Collegamento della rete di distribuzione del calore di proprietà della Società alla rete di distribuzione di calore di proprietà del Comune - Art. 8, comma 10, lettera f) della Legge 23 dicembre 1998 n. 448</a></p>
73	<p><a href="#">Rapporto delle perdite - Fusione per incorporazione di una holding nella configurazione post-incorporazioni, temporalmente susseguenti, delle società operative del suo gruppo - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</a></p> <p>In presenza di una riorganizzazione di gruppo operata attraverso plurime fusioni per incorporazione, l'Agenzia ha valutato, al fine di poter disapplicare l'art. 172, comma 7 del TUIR in caso di mancanza dei requisiti di vitalità e rispetto del limite patrimoniale, la redditività prospettica delle singole società oggetto dell'operazione dimostrandone la mancata ricorrenza di alcun segnale di depotenziamento dell'attività svolta. E' stata pertanto riconosciuta la disapplicazione del limite del rapporto di perdite pregresse ed eccedenze ACE.</p>
74	<p><a href="#">Rapporto delle perdite - Fusione per incorporazione tra le uniche due società facenti parte dello stesso consolidato fiscale nazionale - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</a></p> <p>Nel caso di fusione per incorporazione tra la consolidante e la consolidata di un Consolidato Fiscale, l'Agenzia delle Entrate riconosce la disapplicazione dell'art. 172, comma 7 del TUIR in merito alla riportabilità delle perdite e delle eccedenze ACE, nonostante le due società non rispettino il vincolo del limite patrimoniale. Innanzitutto l'Agenzia chiarisce che non è applicabile al caso di specie, quanto previsto dalla circolare 9/E del 2010 nella quale si prevede l'esclusione di qualsiasi manovra elusiva nel caso di fusione tra società partecipanti al medesimo consolidato nazionale poiché, nel caso in esame, con la fusione delle sole due società partecipanti entro la decorrenza del triennio, verrebbe meno il Consolidato generando la riattribuzione delle perdite in misura proporzionale. In secondo luogo, l'Agenzia da rilevanza a circostanze economico-patrimoniali delle singole società partecipanti la fusione traendone da queste evidenze della potenzialità nella prosecuzione dell'attività. Infine, l'Agenzia riconosce la disapplicazione dell'articolo sopra richiamato in funzione del fatto che entrambe le società siano in perdita e non ci sia modo per una deduzione accelerata degli interessi passivi.</p>
75	<p><a href="#">Rapporto delle perdite - Fusione per incorporazione della target da parte di una SPAC - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</a></p> <p>Nel caso di fusione per incorporazione di una SPAC nella società target, l'incorporante è ammessa alla disapplicazione dell'art. 172, comma 7 del TUIR in merito alle perdite e alle eccedenze ACE maturate in capo alla incorporata essendo questa riconducibile, a detta dell'Agenzia, per analogia alla natura delle società veicolo nelle operazioni di MLBO. Per le stesse, con la circolare 6/E del 2016, l'Agenzia definiva "vitali" le attività svolte dalla stessa, nonché la raccolta del capitale, pertanto disapplicando sia il test di vitalità che il limite patrimoniale.</p>
76	<p><a href="#">Rapporto delle perdite - Fusione per incorporazione e disapplicazione del limite al rapporto delle perdite fiscali pregresse - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</a></p> <p>Nel caso di fusione per incorporazione di una società, l'incorporante è ammessa alla disapplicazione dell'art. 172, comma 7 del TUIR relativo alla limitazione del rapporto di perdite in caso di fusione, a seguito del verificato test di vitalità nonché a seguito dell'analisi dell'origine specifica delle perdite in capo all'incorporante, generatesi a causa dell'applicazione della disciplina agevolativa del "Super Ammortamento".</p>
77	<p><a href="#">Rapporto delle perdite - Limite patrimoniale al rapporto delle perdite fiscali di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR, in caso di fusione con retrodatazione</a></p> <p>Nel caso di fusione con effetti fiscali e contabili retrodatati, realizzata in assenza di una situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'articolo 2501-<i>quater</i>, comma 1, del codice civile, l'incorporante dovrà prendere a riferimento, ai fini della determinazione del <i>quantum</i> di perdite fiscali riportabili, il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'incorporata relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione. Questa l'espressione resa dall'Agenzia delle Entrate</p>